

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART. 1

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di organizzazione, realizzazione e gestione del "Centro di formazione ed educazione giovanile diamoci una mano" presso il Comune di Vallo di Nera **per i minori dai 6 ai 14 anni** che frequentano la **Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo grado del Comune di Vallo di Nera**. Qualora si verificasse disponibilità di posti ed eventuali richieste, il Centro è aperto anche ai bambini dai 6 ai 14 anni, dei limitrofi comuni della Valnerina .

ART. 2

Il Centro dovrà essere aperto durante il periodo dalla fine del mese di marzo 2019 alla fine del mese di maggio 2019 per 5 giorni settimanali (lunedì-venerdì) dalle ore 15,30 alle ore 18.30 presso i locali comunali dell'ex asilo di Piedipaterno e presso la Scuola Secondaria di primo grado con sede in Vallo di Nera capoluogo con l'ausilio di n. 2 operatori/operatrici.

Il valore dell'appalto è quello risultante dall'aggiudicazione, in ribasso rispetto alla base d'asta di Euro 18,00/ora IVA esclusa, fino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa disponibile per l'Ente di Euro 5.500 Iva di legge compresa. Il Comune si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni in appalto in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento o alle necessità del servizio.

ART. 3

La Ditta aggiudicataria si impegna ad organizzare, realizzare e gestire il Centro di formazione ed educazione con attività di aiuto compiti a completamento ed integrazione dell'attività scolastiche, lo studio dell'inglese, la conoscenza della musica attraverso lo studio di brani diversi nel loro genere, oltre che a spazi dedicati al gioco e all'aggregazione.

Inoltre, dovranno essere garantire n. 4 uscite, di almeno 6 ore, nei giorni festivi – pre-festivi, con finalità di conoscenza del territorio ed approfondimento delle tematiche ambientale. Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre:

- a) a fornire il personale provvisto di esperienza e dei titoli necessari ed adeguati per il servizio richiesto; Gli operatori saranno obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tali da escludere nella maniera più assoluta maltrattamento sui minori o altro comportamento perseguibile dal Codice penale ed in ogni caso, l'uso del linguaggio volgare , di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.
- b) a tenere un registro di presenze degli utenti e degli operatori suddivise per giorno e per orario;
- c) a svolgere tutte le attività nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- d) ferme restando le specifiche attività ludico-educative, a curare l'accoglienza e la sorveglianza degli utenti secondo le responsabilità proprie dell'affidatario, durante l'orario di funzionamento del centro polifunzionale;
- e) far sì che gli operatori rimangano presenti nel *Centro di formazione ed educazione* fino a che tutti i bambini/ragazzi abbiano lasciato la sede anche dopo l'orario di chiusura, consegnando i ragazzi ai genitori o ad altro maggiorenne autorizzato;
- f) a sostituire il personale ritenuto non idoneo dal Comune;

- g) a raccordare le attività con le eventuali proposte del Comune;
- h) alla fine dell'attività, a trasmettere al Comune una sintetica relazione delle attività svolte;
- i) a provvedere all'acquisto di materiale di consumo, che deve essere conforme a tutte le normative nazionali ed europee, per assicurare una corretta attività di animazione, di laboratorio e ricreativa;
- l) a garantire il rapporto numerico animatore/bambino di 1/10, garantendo n. 2 insegnanti (n. 2 Educatori/educatrici) per un massimo di n. **20** bambini;
- m) ad effettuare il servizio di pulizia e sanificazione dei locali quotidianamente alla fine del servizio;

La Ditta provvede ad indicare un responsabile del servizio che risponda dei rapporti contrattuali fra Ditta e Comune e che rappresenti per il Comune la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

Il Comune di Vallo di Nera nomina un referente tecnico a cui la Ditta si rivolgerà per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

Il Comune mette a disposizione della Ditta, per la durata del Centro presso i locali comunali dell'ex asilo di Piedipaterno e presso la Scuola Secondaria di primo grado con sede in Vallo di Nera capoluogo dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

ART. 4

La Ditta dovrà assegnare ed impiegare per il servizio affidato, personale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali.

La Ditta ha l'obbligo di accertare per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate, e l'assenza di condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

La Ditta garantisce la sostituzione immediata del personale, per qualunque ragione assente dal servizio, con personale di pari qualificazione professionale. Dovrà essere impiegato nei servizi, personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente disciplinare, osservare il segreto professionale, attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, rispettare gli orari di servizio.

La Ditta dovrà altresì impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata del Comune, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate. La Ditta si impegna inoltre a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del personale incaricato.

Per lo svolgimento del servizio, la Ditta assicurerà al personale le idonee condizioni per poter espletare il servizio con automezzi propri o messi a disposizione dalla Ditta, dalla stessa assicurati e comunque sotto l'esclusiva responsabilità di quest'ultima.

ART. 5

La Ditta è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sicurezza, salute, previdenza, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La stessa è tenuta altresì al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro.

La Ditta inoltre si impegna all'osservanza delle condizioni retributive e contributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali relative al settore di attività in cui opera, nonché alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di tutela delle libertà e della dignità dei lavoratori.

La Ditta deve fornire a tutto il personale a qualsivoglia titolo assegnato al servizio idonei strumenti di lavoro da utilizzare durante le ore di servizio e idonei dispositivi di protezione individuale previsti a seguito della valutazione dei rischi di cui D. Lgs.vo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Sarà cura e responsabilità esclusiva della Ditta garantire che tutto il personale addetto al servizio sia formato, informato e messo in condizioni di ottemperare alle previsioni in materia di sicurezza sul lavoro disposte dalle vigenti normative di settore e che, concretamente, ottemperi alle stesse.

In caso di inottemperanza a detti obblighi, accertata dal Comune o ad esso segnalata dalle competenti autorità, il Comune medesimo comunicherà alla Ditta e all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e procederà a detrarre fino al 20% dei pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Alle detrazioni dei pagamenti di cui sopra la Ditta non potrà opporre eccezioni di alcun genere, né avrà titolo per ottenere indennizzi o risarcimento danni. Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando all'Ispettorato del Lavoro non sia stato comunicato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Il Comune potrà anche provvedere al pagamento diretto delle somme dovute agli Enti Previdenziali ed assistenziali, utilizzando i fondi all'uopo trattenuti.

ART. 6

La Ditta garantirà la riservatezza su dati, fatti o circostanze riguardanti il servizio o dei quali ha avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando in tal senso vincolata al segreto professionale e garantendo l'adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale.

La Ditta si impegna a garantire la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto di quanto prescritto in materia dal D.Lgs.vo 196/2003 "Codice in materia di dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Qualora risultino ai referenti comunali mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al responsabile del servizio di cui al precedente art.3.

Nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare alla Ditta una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito.

In caso di infrazioni accertate, il Comune addebita alla Ditta una sanzione nei termini di legge.

ART. 8

Costituiscono causa di risoluzione:

- la violazione del divieto di subappalto o cessione del contratto a qualsiasi titolo;
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
- la violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;

- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente disciplinare;
- l'assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di offerta;
- il mancato rispetto dell'indicazione del Comune di sostituire personale ritenuto inidoneo;
- perdita, da parte della Ditta appaltatrice, dei requisiti necessari all'espletamento del servizio, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- la sottoposizione della Ditta a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla Ditta alcun indennizzo, ed il Comune ha facoltà di recuperare le eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

ART. 9

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dalla Ditta aggiudicataria in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. La Ditta è espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La Ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature dalla stessa forniti ed impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La Ditta, oltre alle norme del presente capitolato prestazionale, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore, comprese le disposizioni regolamentari del Comune di Vallo di Nera.

La Ditta solleva il comune da qualsiasi responsabilità per danni causati o subiti nell'espletamento del servizio dai propri dipendenti, dagli utenti dei servizi, dai non dipendenti che partecipano alle attività e in ogni caso verso terzi.

La Ditta si assume ogni responsabilità per gli infortuni in favore dei partecipanti alle attività, siano essi bambini/ragazzi od operatori, per tutti gli eventi dannosi arrecati a persone o cose, precisando che i bambini sono considerati terzi tra loro.

La Ditta prima dell'avvio del servizio dovrà presentare al Comune idonea polizza RCT che tenga indenne il Comune medesimo da qualsiasi in caso di danni arrecati a cose e persone nel corso dello svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento.

ART. 10

Il corrispettivo orario del servizio, posto a base di gara è pari ad Euro **18,00** IVA esclusa ai sensi di legge.

L'amministrazione si riserva inoltre di irrogare le eventuali penali di cui all'art. 7 del presente contratto, trattenendone l'importo dai pagamenti.

ART. 11

Per le caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza del servizio oggetto del presente appalto è fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto, salvo ulteriore risarcimento di maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente affidamento, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere col Comune di Vallo di Nera.

ART. 12

Nulla è dovuto alla Ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causata da scioperi dei propri dipendenti.

ART. 13

Qualora il gestore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà facoltà di intraprendere azione civile per il riconoscimento dei danni per inadempimento.

ART. 14

Il prezzo offerto dalla Ditta aggiudicataria, comprensivo di tutti gli oneri, incluso IVA, rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.

ART. 16

Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali) la Ditta appaltatrice elegge domicilio legale presso la sede del Comune sita in Vallo di Nera, Via G. Marconi, 8.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente capitolato è competente il Foro di Spoleto.

ART. 17

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010, tutte le spese del contratto.